

REGOLAMENTO


=====

PER LE CONDIZIONI DI LOCAZIONE E L'USO DEGLI ALLOGGI IN VIGO

=====


Il Segretario Comunale
Larentis dott. Giorgio




Il Sindaco
Giovannini geom. Luciano

Baselga di Pinè, 13.10.1986

art. 1.

Il presente Regolamento disciplina la permanenza degli ospiti negli alloggi al fine di facilitare la vita comunitaria degli stessi, di evitare le occasioni di disturbo reciproco e di conservare il buono stato e l'aspetto estetico degli ambienti.

Il Comune potrà apportare al presente Regolamento le modifiche ritenute utili per il buon funzionamento dei servizi della residenza, dandone comunicazione agli ospiti.

art. 2.

Viene istituito il Comitato di Gestione con compiti consultivi.

Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio Comunale ed è costituito da:

- a - il Sindaco o suo delegato - Presidente -;
- b - due Consiglieri Comunali di cui uno della minoranza;
- c - due membri segnalati dalla C.A.S.A.;
- d - funge da Segretario un impiegato del Comune designato dalla Giunta Comunale.

art. 3.

Compiti del Comitato di Gestione:

- a - proporre le quote mensili per l'uso dell'appartamento, tenendo conto di volta in volta del reddito individuale dei richiedenti;
- b - modalità per l'accesso di eventuale personale volontario per disbrigo di servizi ed assistenza;
- c - ogni altro compito che il Comitato di Gestione ritenga opportuno per il buon funzionamento dei servizi;
- d - per tutto quanto non contemplato dal presente articolo, ma previsto dal Regolamento.

art. 4.

Il nucleo familiare come individuato dall'art. 5 del Regolamento approvato dal C.C. con deliberazione nr. 79 dd. 01.06.1984 e nel proseguo delle disposizioni riferito "assegnatario", deve occupare personalmente l'alloggio messo a disposizione.

art. 5.

Di norma l'appartamento viene concesso ammobiliato.

L'assegnatario è autorizzato a trasportarvi il suo mobilio personale, dietro autorizzazione del Comitato di Gestione a condizione che questo mobilio sia compatibile con le dimensioni dell'alloggio ed il buon ordine dello stesso.

art. 6.

L'assegnatario dovrà impegnarsi a mantenere i locali comuni puliti e decorosi, così come l'accesso dell'edificio e le aiuole circostanti.

art. 7.

Il canone di locazione a carico degli assegnatari è da stabilire in base all'art. 14 del Regolamento concernente la disciplina dell'assegnazione degli alloggi gestiti dall'ITEA. Regolamento adottato ai sensi dell'art. 19 della Legge Provinciale 06 giugno 1983, nr. 16.

art. 8.

Le rette di alloggio dovranno essere corrisposte come segue:

- a - una mensilità anticipata al momento di occupazione dell'alloggio;
- b - bimestralmente, in via posticipata entro il giorno 10 (dieci) del mese successivo alla scadenza del bimestre;
- c - l'energia elettrica, l'acqua ed il gas dei singoli appartamenti, nonché le quote di riscaldamento corrispondente alla porzione usata, saranno corrisposte dall'ospite in due rate: la prima entro il 30 giugno e la seconda entro il 31 dicembre dell'anno.

art. 9.

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza delle rate menzionate all'art. 8, come pure nel caso di inadempienza di uno qualsiasi degli obblighi imposti a carico dell'assegnatario, questi perderà il beneficio di godere degli ambienti che gli erano stati assegnati, senza che sia necessaria nessuna formalità giudiziaria, e ciò un mese dopo la semplice notificazione di un ordine di adempimento fatto dal Comune e rimasto senza esito.

art. 10.

L'assegnatario deve utilizzare gli ambienti messi a sua disposizione in modo dignitoso, curarli sempre e restituirli in buono stato d'uso al momento della sua partenza.

Egli dovrà mantenere in ottimo stato di funzionamento gli impianti e le apparecchiature che si trovano negli ambienti messi a sua disposizione e dovrà adeguarsi alle direttive date dal Comune per assicurare la loro perfetta utilizzazione.

art. 11.

L'assegnatario non potrà apportare negli ambienti messi a disposizione alcun cambiamento di disposizione o di decorazione, nessuna apertura ai muri, pareti o pavimenti, alcuna modifica alle condutture o alla apparecchiature.

art. 12.

Gli assegnatari godono della massima libertà e possono entrare e uscire a qualsiasi ora. Essi dispongono di una chiave della porta esterna che dovrà essere sempre richiusa accuratamente.

La porta di ingresso dell'alloggio dovrà essere chiusa a chiave per assenze temporanee. Nel caso di assenza dell'inquilino superiore a giorni 30 (trenta), l'assegnatario deve informare il Comune.

art. 13.

L'assegnatario deve adeguarsi a tutte le decisioni del Comune, prese nell'interesse generale della residenza.

Gli è proibito:

- a - installare davanti alle finestre tende di un modello non autorizzato dal Comune;
- b - installare attrezzature ed oggetti all'esterno, quali antenne, radio o televisive, senza l'autorizzazione del Comune;
- c - utilizzare apparecchi pericolosi, rumorosi od ingombranti, che possano disturbare gli altri residenti, o prodotti esplosivi o infiammabili;
- d - stendere biancheria fuori dalla finestra;
- e - gettare o vuotare le immondizie, rifiuti nei cortili, giardini o W.C.;
- f - vuotare nelle condutture qualsiasi materia che possa provocare l'otturazione o nuocere al buono stato delle condutture stesse.

art. 14.

Al fine di proteggere il riposo comune, gli assegnatari non possono, dopo le ore 21,00, suonare strumenti negli alloggi, nè far funzionare, dopo le ore 22,30 e fino alle ore 7,00 apparecchi radio o televisione, se non a moderato volume.

art. 15.

L'Ente potrà disporre di pieno diritto, e senza che siano necessarie particolari formalità, dell'appartamento per destinarlo ad un nuovo assegnatario:

- a - quando l'assegnatario avrà fatto conoscere la sua intenzione di lasciare libero l'appartamento con lettera indirizzata al Comune almeno due mesi prima;
- b - in caso di decesso dell'assegnatario;
- c - se l'assegnatario ha lasciato la residenza da più di 40 giorni senza averne data comunicazione e giustificata con motivo valido la sua assenza;
- d - se l'assegnatario, ammalato o infermo, è stato trasportato fuori dalla residenza da più di 4 mesi.

art. 16.

Il Comitato di Gestione è incaricato di risolvere tutti i problemi riguardanti il buono funzionamento della casa e il benessere dei residenti, perciò esso provvede a far rispettare il presente Regolamento.

A tale scopo il Presidente o suo delegato ha diritto di accesso negli alloggi ogni qualvolta lo ritenga necessario.

L'assegnatario si impegna a non opporsi alle visite per controlli e riparazioni e a portare a conoscenza del Comune qualsiasi cattivo funzionamento degli impianti.

art. 17.

I casi di difficile adattamento alla residenza negli alloggi e le situazioni dalle quali emergano violazioni alle più elementari norme di buona e corretta convivenza con gli altri assegnatari, saranno esaminati dal Comitato di Gestione che determinerà i provvedimenti da proporre.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 153 dd. 13.10.1986.

Il Sindaco
F. L. Giovannini geom. Luciano

Il Segretario Comunale
F. L. Larentis dott. Giorgio

Pubblicato all'albo comunale dal _____ al _____ con /senza
osservazioni.

Baselga di Pinè lì,

Il Segretario Comunale
Larentis dott. Giorgio

Approvato dalla Giunta Provinciale di Trento il _____ sub nr. _____

Baselga di Pinè lì,

Il Segretario Comunale
Larentis dott. Giorgio

Ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____
ai sensi dell'art. 40 T.C.LL.RR. sull'ordinamento dei Comuni.

Baselga di Pinè lì,

Il Segretario Comunale
F. L. Larentis dott. Giorgio

Visto:

Il Sindaco
F. L. Giovannini geom. Luciano